Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ASM SpA

Accordo Quadro per il completamento delle attività di cui all'art. 1 comma 441 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e disciplina della modalità attuative dei controlli in corso d'opera.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con sede legale in Piazza Gemona, 1 – 67020 Fossa (AQ), nella persona del legale rappresentante Ing. Raffaello Fico, di seguito l'USRC

E

ASM Spa (società in house del Comune dell'Aquila) (C.F. 014413740661) in persona del Dott. Lucio Luzzetti, in qualità di Amministratore Unico, con sede in, domiciliato per la carica in Via delle Industrie snc loc. Bazzano – L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ASM" o Soggetto Attuatore;

di seguito, congiuntamente, le **"Parti".**

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 67-ter del D.L. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012: "*A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere*";
- l'art. 67-*quinques*, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012: "*Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità*";
- il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012, all'art. 2, è stato disposto che: "*Le attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie poste nella disponibilità del Soggetto Attuatore delle macerie di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e s.m.i. sono trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Esercito ed all'ASM, secondo quanto stabilito dall'intesa tra questi ultimi ed il soggetto subentrante nella gestione delle macerie, previo inventario delle attrezzature medesime. La OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinques del decreto-legge 83 del 2012*";
- l'art. 8 del D.L. 43 del 2013, convertito in legge n. 71/2013, nel dettare norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, ha disposto

che: "*1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, ((nei quali)) sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. 3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. 5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati. ((5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo l del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)). 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio*";

- l'art. 183 del D.Lgs. 152 del 2006, letto in combinato disposto con l'art. 8, identifica i produttori delle macerie cd. "*pubbliche*" nei comuni ove detti rifiuti insistono e/o ove insistono gli immobili pubblici oggetto di opera di demolizione e/o abbattimento, nonché immobili privati oggetto di demolizione in seguito ad ordinanza sindacale;
- l'art. 1 co. 438 della legge 190 del 23/12/2014 "*per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale*."
- l'art. 1 co. 441 della legge 190 del 23/12/2014 "*al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.*"
- l'art. 1 co. 440 della legge 190 del 23/12/2014 "*Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché' di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti*."

ATTESO CHE

- in data 2 dicembre 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: "*Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone*";
- ASM Spa ha manifestato l'interesse a proseguire nelle attività di Soggetto Attuatore presso la cava di Pontignone, fino ad esaurimento della capacità di quest'ultima;
- a tal fine, la società ASM Spa si è proposta per praticare ai conferimenti da parte dei soggetti privati, per il codice CER 17.09.04, un importo pari a euro 8,36/tonnellata oltre IVA al 10% pari a euro 0,83/tonnellata, per totali euro 9,19/tonnellata, comparandolo al prezziario regionale 2025 pari ad euro 15,01/tonnellata, a fronte di una convenzione quadro con l'Ufficio Speciale;
- che la società ASM ha sottoscritto un protocollo di intesa per il controllo incrociato dei rifiuti derivanti dai processi di ricostruzione mediante il supporto di ARTA Abruzzo.

Tanto premesso, visto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Le Parti, tutto quanto sopra visto e considerato, convengono quanto segue

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente convenzione risponde all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 438, 439, 440, 441 e 442 della Legge 190 del 23/12/2014 e finalizzato al ripristino ambientale della cava ex Teges in località Pontignone, come da Protocollo d'Intesa del 02.12.2010 tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: "*Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone",* anche al fine di praticare costi di conferimento nell'ambito della ricostruzione di minore impatto sulle pubbliche finanze nonché un maggiore controllo nell'ambito dei processi di ricostruzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. L'USRC si impegna affinché nei lavori di ricostruzione venga promosso il conferimento degli inerti presso la cava ex Teges in località Pontignone, gestita da ASM Spa, aventi codici codici CER autorizzati per il sito in questione, senza maggiori costi a carico della pubblica finanzia e quindi sulla base della piena concorrenzialità del mercato.
2. L'Ufficio si impegna a tal fine a promuoverne la condivisione del presente atto con gli enti beneficiari dei finanziamenti, nonché con i soggetti attuatori pubblici e privati.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. L'USRC si impegna a promuovere i valori economici riferiti al costo del conferimento degli inerti presso la cava *ex Teges* di Pontignone, fatta eccezione per gli interventi da eseguire al di fuori del comprensorio aquilano e comunque nei comuni posti al di fuori del cratere, al fine di facilitare le attività di conferimento ad un prezzo calmierato, fatta salva la piena e libera concorrenza degli operatori economici di settore.

2. L'ASM spa si obbliga ad effettuare la verifica della idoneità del materiale conferito presso la cava Ex Teges in località Pontignone.

3. Ai soggetti attuatori privati (Consorzi etc.), nonché a quelli pubblici, ivi compreso USRC quando riveste il ruolo di soggetto attuatore, la ASM si impegna ad applicare il costo indicato nella presente convenzione, esercitando anche per detti rifiuti le procedure di controllo di cui al Protocollo sottoscritto con ARTA Abruzzo.

Art. 4

(Oneri)

1. I costi unitari per le operazioni svolte da ASM Spa sono pari a euro 8,36/tonnellata, oltre IVA (10%) per euro 0,83/tonnellata, per un totale di euro 9,19/tonnellata per il codice CER 17.09.04. Ai predetti oneri si farà fronte mediante le somme a disposizione di ogni singolo appalto. I medesimi prezzi saranno praticati ai comuni del cratere che facciano richiesta di aderire alla presente convenzione.

Art. 5

(Durata e programmazione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha la durata sino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga scritta concordata fra le Parti.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Per eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione previo esperimento del tentativo di conciliazione, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate in premessa dovessero essere modificate, le Parti si impegnano a riconvocarsi per apportare le eventuali variazioni resesi necessarie.

Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ASM SpA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing.

Raffaello Fico
27/08/2026 17:53:05 UTC+0200

firmato digitalmente

L'Amministratore Unico dell'ASM Spa

Dott.

Lucio Luzzetti
27/08/2026 18:02:48 UTC+0200

firmato digitalmente